



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Francesco TIRELLI	Presidente
dott. Antonio GRECO	Componente
dott.ssa Irene TRICOMI	Componente
dott. Andrea GENTILI	Componente-relatore
dott. Stefano APRILE	Componente

DECISIONE

Rilevato che, con provvedimento adottato in data 17 aprile 2019 l'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte di appello di Venezia, esaminata la lista elettorale presentata dal signor Lamberto Roberti, nato a Fano (Pu) il 2 marzo 1953, recante il logo "PARLAMENTARE INDIPENDENTE", ne ha disposto la non ammissione alle consultazioni elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia convocate per il prossimo 26 maggio 2019;

che tale decisione è stata assunta in quanto la lista in questione è costituita da un solo nominativo, rispondente alle generalità dello stesso presentatore, sicché la stessa è stata ritenuta essere in contrasto con la previsione di cui agli artt. 12 e 51 delle legge n. 18 del 1979, i quali prevedono che ciascuna lista concorrente alle predette consultazioni debba comprendere un numero di candidati non inferiore a tre;

che l'Ufficio elettorale circoscrizionale ha, altresì, rilevato che non risulta, stante la unicità del candidato presentato, assicurata la rappresentanza di genere che impone, oltre alla presenza di un numero di candidati di ciascun genere pari alla metà dei posti disponibili, salvo l'arrotondamento alla unità, comunque la presenza ai primi due posti della lista candidati di sessi diversi;

che, pertanto, ha disposto la non ammissione della lista in questione;

che, comunicato il provvedimento al presentatore, questi, con atto di data 17 aprile 2019, indirizzato a questo Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, depositato in pari data presso l'Ufficio circoscrizionale di Venezia, ha formulato ricorso avverso la predetta decisione, rivendicando, in ossequio al principio della personalità del diritto di elettorato passivo, spettante ad ogni singolo cittadino, la legittimità della presentazione di una lista elettorale con la quale sia avanzata la candidatura di un singolo individuo;

che, con atto in data 18 aprile 2019, l'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte di appello di Venezia, formulando le proprie deduzioni in merito al ricorso presentato dal Roberti, ha rilevato come le stesse non fossero pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento opposto.

Considerato che, secondo i termini legislativi contenuti nell'art. 12, comma ottavo, della legge n. 18 del 1979, recante Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia, ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione ove la stessa sia stata presentata;

che, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 22, comma primo, n. 3, del DPR n. 361 del 1957, in quanto richiamato dall'art. 51 della citata legge n. 18 del 1979, l'Ufficio elettorale circoscrizionale dichiara non valide le liste formate da un numero di candidati inferiore a quello minimo previsto dalla legge;

che il ricorrente Roberti non si è assolutamente confrontato con tali disposizioni normative, rivendicando una indeterminata libertà nella formazione delle candidature per la elezione dei membri italiani presso il Parlamento europeo;

che, peraltro, dal verbale di deposito della lista non risultano essere state prodotte le sottoscrizioni né dedotta la esistenza di una ragione di esonero da tale obbligo;

che, inoltre, dalla comunicazione del Ministero non risulta prodotta la dichiarazione di trasparenza;

che, pertanto, il ricorso del Roberti è palesemente infondato, posto che lo stesso si pone consapevolmente *contra legem*.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2019

I Componenti

A. A. J. G. G. G.
F. G. G.
A. G. G.
G. G. G.

Il Presidente
[Signature]

Depositato in Segreteria
oggi *17/04/19 ore 16,59*
Stampa: **UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE DI CASSAZIONE**